DELIBERA

Art. 1

1. È approvata l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, approvato dall'Autorità con delibera n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003 (pianificazione di 1° livello). Tale integrazione (Piano di 2° livello) riguarda le ulteriori risorse per l'emittenza locale, con le inerenti necessarie modifiche al Piano di 1° livello.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale è costituito da un tabulato (allegato alla presente delibera) diviso in due sezioni rispettivamente per gli impianti di 1° livello e di 2° livello, recanti l'indicazione delle singole postazioni di emissione con specificazione, per ciascuna di esse, di: denominazione, provincia di appartenenza, coordinate geografiche e quota, diagramma dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, frequenze utilizzabili, potenza equivalente irradiata (ERP) in dBk, area interessata dal servizio. L'allegata relazione illustrativa costituisce parte integrante del Piano.

3. Il Piano integrato è relativo sia al 1° sia al 2° livello di pianificazione, e consente pertanto la realizzazione di reti per la diffusione di programmi nazionali, regionali e provinciali (o pluriprovinciali).

4. Il numero delle reti regionali e provinciali è pari rispettivamente a 126 e 1272. Nell'Allegato A alla Relazione Illustrativa è riportato il numero delle reti per ciascun bacino regionale o provinciale. Tutte le suddette reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale.

5. Il numero di reti pianificate a livello nazionale resta uguale a quello del Piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, e cioè pari a 12.

Art. 2

1. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

2. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti e della facoltà di utilizzare in via transitoria la tecnica multifrequenziale in aree servite dal Piano con tecnica isofrequenziale devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all'esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.

Art. 3

1. Rimane fermo quanto indicato nella delibera n. 15/03/CONS approvata dalla Autorità il 29 gennaio 2003 se non diversamente specificato nella presente delibera.

Art. 4

1. Copia del Piano (che è allegata alla relazione illustrativa) è depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici delll'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e di Roma, via delle Muratte, n. 25.

La presente delibera è pubblicata nel sito web dell'Autorità, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, 12 novembre 2003

Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 399/03/CONS
MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE (PNAF DVB-T)

Relazione Illustrativa

1. Premessa

Con delibera del Consiglio n. 15/03/CONS del 29 gennaio 2003, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003, l'Autorità ha adottato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale (di seguito Piano di 1° livello). Il Piano, con la relazione illustrativa che ne costituisce parte integrante, è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità (www.agcom.it).

Nella relazione illustrativa vengono specificate, fra l'altro, le procedure e i criteri seguiti nella elaborazione del Piano.

In particolare la legge 249/97 prevede che ulteriori risorse all'emittenza locale possano essere assegnate successivamente alla pianificazione (cioè successivamente al Piano di 1° livello), mentre la legge 5/00 ha indicato all'art. 2, comma 1, che le suddette ulteriori risorse devono essere pianificate (cosiddetta pianificazione di 2° livello) considerando bacini di utenza coincidenti, di norma, con il territorio delle province, prevedendo che "laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità adotta provvedimenti per assicurare risorse anche ai bacini provinciali". Tali criteri possono essere presi a riferimento anche per la pianificazione televisiva in tecnica digitale compatibilmente con la specifica tecnologia.

Secondo quanto era già previsto nell'articolo 2 della delibera n.15/03/CONS, la pianificazione di 2° livello ha comportato la necessità di apportare alcune modifiche al Piano di 1° livello, al fine di realizzare la migliore compatibilità fra le due pianificazioni e contemporaneamente ottimizzare il complesso della risorsa pianificata. Le modifiche al Piano sono specificate nel successivo paragrafo 4.

Il nuovo Piano, denominato in seguito "Piano integrato", è costituito da un tabulato che comprende i dati risultanti dalla pianificazione di 1° livello, con le succitate modifiche, e quelli risultanti dalla pianificazione di 2° livello.

2. Scelte tecniche per la pianificazione di 2° livello

Il Piano approvato con la delibera del 29 gennaio 2003 (Piano di 1° livello) è stato elaborato adottando determinate scelte per i parametri di trasmissione, specificate nella relazione illustrativa allegata al succitato Piano di 1° livello.

Per la elaborazione del Piano di 2° livello le scelte operate sono in parte diverse per i motivi che verranno di seguito illustrati.

a) Parametri di trasmissione e numero di programmi

In base agli studi effettuati preliminarmente, per la pianificazione di 2° livello è stato scelto il tipo di modulazione 16QAM e code rate 2/3 che permettono un minore rapporto di protezione alle interferenze. Tali parametri consentono una capacità di trasmissione di 13,27 Mbit/s, cor-

rispondente tipicamente a 3-4 programmi irradiabili di qualità SDTV (*Standard Definition Television*) e dati[1].

b) Tipologia di rete

La pianificazione di 2° livello è stata effettuata prevedendo la realizzazione di reti SFN nei bacini provinciali (o pluriprovinciali) di suddivisione del territorio.

Tuttavia restano valide le considerazioni già fatte per il Piano di 1° livello circa la opportunità di usare temporaneamente, nella fase di progressiva attuazione del Piano, reti di tipo MFN in alternativa alle reti SFN di Piano.

c) Bacini di utenza

Tenuto conto di quanto previsto dalla legge 5/00, i bacini di utenza per la pianificazione di 2° livello sono stati scelti di norma corrispondenti al territorio delle province e, laddove necessario, corrispondenti all'accorpamento di più province.

In tal modo si sono ottenuti n. 71 bacini, che sono riportati in dettaglio in annesso alla presente relazione.

3. Flessibilità del Piano

Per il "Piano Integrato" valgono tutte le considerazioni sulla flessibilità già riportate nel corrispondente paragrafo 3 della relazione illustrativa al Piano di 1° livello di cui alla delibera 15/03/CONS. In particolare, è stata prevista la possibilità di applicazione di criteri di equivalenza in base ai quali gli operatori possono utilizzare, nella progettazione e realizzazione delle proprie reti, siti e/o parametri tecnici di emissione degli impianti diversi da quelli di Piano, nel rispetto dei vincoli nel Piano stesso. Le modalità di applicazione di tali vincoli sono indicate nel successivo paragrafo 5 della presente relazione.

4. Il Piano integrato : criteri di elaborazione e risultati

4.1. Criteri di elaborazione

I criteri tecnici adottati per l' elaborazione del Piano di 2° livello sono i seguenti:

a) Bacini di utenza

Il bacino provinciale di base coincide con il territorio di ciascuna provincia. Tuttavia in vari casi è stato necessario accorpare il territorio di più province nell'ambito di uno stesso bacino provinciale (pluriprovinciale) a causa dell'impossibilità tecnica di pianificare bacini comprendenti il territorio delle singole province.

b) Siti comuni

I siti inseriti nel Piano Integrato sono stati scelti tra quelli assentiti dalle Regioni e Province autonome[2]. La localizzazione degli impianti è solo in parte comune per gli impianti di 1° e 2° livello per ragioni tecniche. Si veda in proposito il paragrafo 4.3.

(1) L'utilizzazione dei *multiplex* statistici potrebbe aumentare il numero dei programmi di 1-2 unità mantenendo la qualità SDTV.

(2) Vedi annesso 2.

c) Bande e frequenze

Le bande di frequenze pianificate sono quelle attribuite dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radiodiffusione televisiva, eccetto la banda VHF-I[3]:

- banda VHF - III: 174 - 223 MHz

- banda UHF - IV e UHF - V: 470 - 854 MHz.

Le frequenze disponibili sono 54 di cui 6 in banda VHF e 48 in Banda UHF.

d) Parametri radioelettrici

I parametri radioelettrici adottati sono stati determinati conformemente agli standard internazionalmente stabiliti[4].

Qui di seguito si indicano in particolare:

- diagrammi di antenna: circolari o con angolo di apertura di 120°.

- modulazione: 16 QAM

- code rate: 2/3

- portanti: 8 K

- canale: Rice

- Tg/Tu: 1/4

La scelta dei parametri radioelettrici garantisce il minimo numero di 3 programmi, per blocco di diffusione.

e) Qualità di ricezione

La qualità di ricezione è stabilita al 95% di probabilità del servizio per ricevitore fisso (*location probability*)

4.2. Risultati del Piano integrato

Ai fini di una maggiore chiarezza di esposizione sono indicati separatamente i risultati ottenuti per le reti in ambito provinciale (pianificazione di 2° livello) e le variazioni relative alle reti in ambito nazionale e regionale (pianificazione di 1° livello).

Per le reti in ambito provinciale i risultati ottenuti possono essere sintetizzati come segue:

a) percentuale di territorio nazionale servito compresa tra il 43,5% e il 44% in funzione delle bande di frequenze utilizzate;

b) percentuale di popolazione nazionale servita compresa tra il 67% e il 68% in funzione delle bande di frequenze utilizzata;

c) tutti i capoluoghi di provincia (compresi i capoluoghi di regione) serviti;

d) 71 bacini provinciali di cui 53 coincidenti ciascuno con il territorio di una sola provincia e 18 coincidenti ciascuno con il territorio di più province. Il numero dei bacini non coincide con il numero delle province (pari a 103), e ciò a causa degli accorpamenti di più province in un singolo bacino di cui si è detto nel paragrafo 4.1.a). Ciascuno dei suddetti 71 bacini è servito da 18 reti, con l'eccezione di un solo bacino (Reggio Calabria) servito da 12 reti. La distribu-

(3) Vedi annesso 1.

(4) Vedi anche annesso 1.

zione dei bacini provinciali o pluriprovinciali in ciascuna regione o provincia autonoma è riportata nell'allegato A della presente relazione.

Per quanto riguarda la citata eccezione di Reggio Calabria, essa è dovuta a particolari problemi interferenziali tra le reti pianificate di 1° livello (reti nazionali decomponibili in reti regionali) e reti provinciali di 2° livello.

e) il numero dei siti con risorse in frequenze per servire i bacini provinciali è pari a 282.

Per quanto riguarda le reti in ambito nazionale e regionale, rispetto al Piano di 1° livello di cui alla delibera n. 15/03/CONS, è stato ottenuto un incremento di circa un punto percentuale del territorio e della popolazione serviti ed è stato aggiunto un sito.

Per ottenere tali risultati è stato necessario ottimizzare la potenza equivalente irradiata (ERP), differenziandola per le tre bande di frequenze utilizzate.

In particolare:

a) la percentuale del territorio nazionale servito varia tra l'80% e l'81,5% in funzione della banda di frequenze utilizzata;

b) la percentuale della popolazione nazionale servita varia tra il 92,7% e il 93,4% in funzione della banda di frequenze utilizzata;

c) il numero dei siti con risorse in frequenze per le reti in ambito nazionale e in ambito regionale è pari a 261.

4.3. Siti del Piano Integrato

L'elaborazione del Piano Integrato ha portato a determinare in 371 il numero totale dei siti necessari per consentire l'irradiazione dei programmi in ambito nazionale e locale, siti scelti tra quelli assentiti dalle regioni e province autonome. In particolare:

- su 89 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli impianti di 1° livello;
- su 170 siti sono allocate le frequenze degli impianti di 1° e 2° livello;
- su 112 siti sono allocate esclusivamente le frequenze degli impianti di 2° livello, con l'eccezione di 2 di questi siti sui quali sono allocate sia le frequenze degli impianti di 2° livello che le frequenze degli impianti di 1° livello relative alle reti regionali.

Tutti i 371 siti sono indicati per regione e province autonome nel Piano Integrato.

4.4. Determinazione del numero delle reti

L'Autorità ha determinato il numero di reti che può operare in ciascun bacino regionale e in ciascun bacino provinciale.

A tal fine si premette che:

- per la determinazione del numero delle reti in ambito regionale si è fatto riferimento ai risultati della pianificazione di 1° livello;
- per la determinazione del numero delle reti in ambito provinciale il riferimento è dato dai risultati della pianificazione di 2° livello.

Si ricorda che il numero dei bacini regionali è pari a 21[5], mentre il numero dei bacini provinciali è pari a 71, come è stato indicato al paragrafo 4.2.

(5) Le regioni italiane sono in effetti 20. Dato che per la regione Trentino Alto Adige devono essere considerate separatamente le province autonome di Trento e Bolzano in base alle leggi vigenti, il bacino regionale deve corrispondere al territorio di ciascuna di tale provincia.

Pertanto il totale del numero delle reti locali, ripartite in regionali e provinciali, è il seguente:

N. reti in ambito regionale: 126[6]

N. reti in ambito provinciale: 1272

Totale reti locali 1398

L'allegato A alla presente relazione ne indica la distribuzione in ciascuna regione e provincia autonoma.

Si intende ricordare anche il numero delle reti in ambito nazionale che è pari a 12.

5. Modalità di applicazione dei criteri di equivalenza

Per la pianificazione di 2° livello valgono i principi di equivalenza già definiti all'atto dell'approvazione del Piano di 1° livello e quindi si rimanda al paragrafo 5 della relazione illustrativa di detto Piano.

Naturalmente, nell'applicare il criterio di equivalenza a un qualsiasi impianto pianificato, sia esso di 1° livello o di 2° livello, occorre assicurare il rispetto dei vincoli radioelettrici nei confronti del complesso di tutti i restanti impianti.

I livelli di campo elettrico da rispettare nell'applicazione del criterio di equivalenza sono quelli già riportati nel suddetto paragrafo 5 e che, comunque, si ritiene opportuno qui riportare:

L'intensità del campo elettrico del segnale isocanale generati in opportuni "punti di verifica", non deve superare il livello massimo a 10 m dal suolo di 15 dB μV/m e 24 dB μV/m rispettivamente per le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V. Per quanto riguarda i canali adiacenti, tali valori passano rispettivamente a 75 dB μV/m, 80 dB μV/m e 84 dB μV/m.

I suddetti valori di campo elettrico devono essere rispettati nei punti di verifica, riportati in annesso alla presente relazione, che sono di norma situati al bordo dei bacini di utenza (regionali per il Piano di 1° livello e provinciali per la pianificazione di 2° livello) al cui interno sono riutilizzate le stesse frequenze assegnate al licenziatario sui siti e negli impianti per i quali esso intende avvalersi del criterio di equivalenza.

Si fa notare inoltre che l'Autorità è dell'avviso che, per l'applicazione del criterio di equivalenza, le regioni e province autonome debbano considerare con attenzione eventuali richieste di autorizzazione da parte degli operatori per l'utilizzazione di altri siti, oltre quelli già assentiti, qualora non esistano effettivi motivi ostativi.

Documentazione

La documentazione allegata alla presente relazione è comprensiva della pianificazione di 1° e di 2° livello e quindi, per quanto riguarda il "Piano Integrato", sostituisce in toto quella annessa alla relazione illustrativa allegata alla delibera n. 15/03/CONS.

In particolare la documentazione qui annessa è costituita dalle seguenti parti:

- Annesso 1: criteri e parametri tecnici di pianificazione;

- Annesso 2: siti assentiti dalle regioni e province autonome;

(6) Delle 126 reti regionali indicate, 6 riguardano la provincia autonoma di Trento e altre 6 la provincia autonoma di Bolzano.

- Annesso 3: elenco dei punti di verifica per gli impianti di 1° livello;

- Annesso 4: elenco dei punti di verifica per gli impianti di 2° livello.

- Allegato A: numero di reti in ciascun bacino regionale e provinciale.

Inoltre detta documentazione contiene anche il **tabulato del Piano integrato**, diviso in due sezioni. La prima contiene tutti i dati (siti, coordinate geografiche, ERP, ecc.) relativi agli impianti di 1° livello, la seconda i dati relativi agli impianti di 2° livello.

DELIBERA N. 15/03/CIR
ASSEGNAZIONE DI RISORSE DI NUMERAZIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2003;

VISTA la nota del Ministro della Salute del 5 dicembre 2003 con la quale viene richiesta l'assegnazione di una numerazione telefonica breve, da individuare tra i codici previsti per i servizi di pubblica utilità o di comunicazione sociale, al fine di istituire un "call center" dedicato al rapporto con i cittadini per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica;

VALUTATA la conformità della richiesta a quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, dell'allegato A) alla delibera n. 9/03/CIR;

RITENUTO, all'esito di una verifica delle numerazioni disponibili di stabilire, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dell'allegato A) alla delibera n. 9/03/CIR, un nuovo codice da assegnare al Ministero della Salute;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1
Assegnazione di un codice di pubblica utilità al Ministero della salute

1. È assegnato al Ministero della Salute il codice di pubblica utilità "1500", ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica.

2. Il comma 3 dell'art. 13 dell'allegato A) alla delibera n. 9/03/CIR è sostituito dal seguente:

"3. I codici per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente attribuiti sono:

Codice	Denominazione Servizio	Attribuito a
117	Guardia di finanza	Ministero dell'Economia e delle Finanze
1530	Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare - Numero Blu	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
1515	Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato	Ministero dell'Interno
1518	Servizio informazioni CCISS	Ministeri delle Attività Produttive e dell'Interno
1500	Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica	Ministero della Salute"

La presente delibera è trasmessa al Ministero della Salute ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2003

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente della riunione
SILVIO TRAVERSA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale

DELIBERA N. 1 /04/CONS
MISURE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 gennaio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2003, n. 300;

VISTA la delibera 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259;

VISTI, in particolare, l'art. 8, concernente i compiti del Segretario generale, l'art. 13, concernente i compiti del Servizio giuridico, l'art. 18 concernenti i compiti del Dipartimento Regolamen-

tazione, l'art. 19 concernente i compiti del Dipartimento Vigilanza e Controllo, gli artt. 21 e 22 concernente i compiti del Servizio tecnologie e del servizio analisi di mercato e concorrenza, e l'art. 24 concernente compiti e responsabilità dei coordinatori;

CONSIDERATO che le attività concernenti l'attuazione dei compiti affidati dal sopra citato decreto-legge all'Autorità per la complessità e la interrelazione tra le singole attività devono essere svolte congiuntamente dalle competenti strutture dell'Autorità;

CONSIDERATO che i tempi previsti dal medesimo decreto-legge implicano che per una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa si proceda alla costituzione di una apposita Unità che consenta un coordinamento costante tra le diverse strutture coinvolte;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Costituzione dell'Unità

1. È istituita un'Unità di coordinamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352.
2. L'Unità di cui sopra opera avvalendosi dei Dipartimenti e dei Servizi dell'Autorità.
3. L'Unità di cui al comma 1 è composta da:
 - il direttore del Servizio giuridico;
 - il direttore del Dipartimento Regolamentazione;
 - il direttore del Dipartimento Vigilanza e Controllo;
 - il direttore del Servizio analisi di mercato e concorrenza;
 - il direttore del Servizio tecnologie.
4. Il coordinamento operativo è esercitato dal direttore del Servizio Tecnologie.
5. I componenti dell'Unità possono svolgere i loro compiti ovvero partecipare alle riunioni anche per il tramite di loro delegati.
6. L'Unità si avvale di un'apposita segreteria tecnica, costituita con successiva determinazione del Segretario generale.

Art. 2
Obiettivi e compiti dell'Unità

1. L'Unità ha il compito di procedere agli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) del decreto-legge n. 352/2003, predisponendo sulla base delle risultanze degli accertamenti stessi una relazione al fine di consentire al Consiglio di svolgere l'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri.
2. L'Unità ha, altresì, il compito di predisporre sulla base delle indicazioni del Consiglio uno schema della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze, l'Unità procede con le modalità ritenute di volta in volta più opportune alle necessarie richieste di informazioni ovvero acquisizioni di dati utili o a qualsivoglia attività finalizzata ai compiti e agli obiettivi indicati al comma 1 avvalendosi a tal fine dei singoli uffici o funzionari dell'Autorità ed eventualmente del Nucleo

della Guardia di Finanza per la tutela della radiodiffusione e l'editoria e della Polizia delle telecomunicazioni, secondo le vigenti disposizioni, e degli organi di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

4. L'Unità predispone ogni quindici giorni un'informativa sulle attività svolte.

5. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento dei compiti attribuiti all'Unità fornendo al Consiglio un'informativa quindicinale sulle attività svolte dall'Unità stessa.

6. L'Unità di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità può avvalersi, previa informativa al Consiglio, di consulenze esterne per l'espletamento di specifiche attività, secondo le disposizioni vigenti.

La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2004

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

SVILUPPO DELLA CONCORRENZA E TUTELA DEL PLURALISMO

DELIBERA N. 207/03/CONS

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249: ISTANZA PRESENTATA DALLA RAI DI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 26/99

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del giorno 11 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO in particolare l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l'articolo 12 del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni ed, in particolare, il comma 5;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 201/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga di 30 giorni del suddetto procedimento;

VISTA la propria delibera n. 202/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività istruttoria relativamente al medesimo procedimento;

VISTA la memoria integrativa presentata da RAI S.p.A. in data 30 maggio 2003, con la quale la Società ha fornito dati di costo relativi alla radiofonia, all'offerta satellitare, ai TG regionali, alle trasmissioni radiofoniche e televisive per le minoranze linguistiche, alla gestione abbonamenti TV ed alla struttura RAI International ed ha richiesto, ai sensi dell'art. 12 della delibera 26/99, il trattamento riservato dei suddetti dati in quanto dati aziendali qualificabili alla stregua di segreti commerciali;

VISTE le richieste formulate in data 9 giugno 2003 dagli altri soggetti partecipanti al procedimento di poter accedere alla consultazione degli atti dell'istruttoria;

VALUTATO che i dati di costo di cui sopra sono relativi a servizi e strutture oggetto del servizio pubblico radiotelevisivo, finanziati dal canone di abbonamento, che pertanto non possono

costituire segreto commerciale, ma, al contrario, devono ritenersi dati soggetti a particolari criteri di trasparenza;

VALUTATO che i dati oggetto di richiesta di riservatezza risalgono agli anni 1998-2000 e che, pertanto, non possono avere valenza industriale e strategica;

VALUTATO che la richiesta presentata dalla società RAI appare priva di motivazione a giustificazione della pretesa natura di segreti commerciali dei dati presentati;

VALUTATO l'impatto che la diffusione di tali informazioni può avere sulla dinamica concorrenziale del mercato radiotelevisivo;

RITENUTO di non privare il procedimento di parte del patrimonio informativo scaturito dall'attività istruttoria e che, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del regolamento di cui alla delibera n. 26/99 tale limitazione potrebbe ridurre la completezza e la correttezza dell'attività istruttoria e quindi della decisione in merito ai fatti oggetto di verifica;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento un pieno diritto di accesso agli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. La richiesta di salvaguardare la riservatezza delle informazioni contenute nella memoria integrativa del 30 maggio 2003 presentata dalla società RAI non è accolta.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del regolamento approvato con delibera n. 26/99, alla società RAI S.p.A. ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it*

Roma, 11 giugno 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 208/03/CONS

PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249: PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MEMORIE CONCLUSIVE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del giorno 11 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO in particolare l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 201/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga del predetto procedimento;

VISTA la propria delibera n. 202/03/CONS del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività istruttoria relativamente al medesimo procedimento;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3, della suddetta delibera con cui si fissava al 16 giugno 2003 il termine perentorio per la presentazione di eventuali memorie conclusive;

CONSIDERATO che la menzionata delibera n. 202/03/CONS è stata notificata, unitamente alle risultanze istruttorie, in data 6 giugno 2003 a cura del responsabile del procedimento;

VISTA l'istanza presentata da RAI S.p.A. in data 10 giugno 2003, con la quale la Società ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle memorie conclusive sino al giorno 18 giugno;

CONSIDERATA l'opportunità di garantire ai soggetti partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera 26/99 un ampio esercizio del diritto alla difesa;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire all'Autorità la possibilità di esaminare le eventuali memorie dei soggetti partecipanti al procedimento prima dell'audizione conclusiva;

UDITA la relazione del Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui alla delibera 26/99 è prorogato al giorno 17 giugno 2003.

La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato regolamento di cui alla delibera n. 26/99, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità e nel sito web: *www.agcom.it*

Roma, 11 giugno 2003

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

DELIBERA N. 226/03/CONS
PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE TELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 26 giugno 2003, ed in particolare nella sua prosecuzione del 27 giugno 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante "Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la propria delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 recante "Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003;

VISTA la delibera n. 201/03/CONS, del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la proroga di 30 giorni del procedimento;

VISTA la delibera n. 202/03/CONS, del 4 giugno 2003, con la quale è stata disposta la chiusura dell'attività istruttoria;

VISTA la delibera n. 207/03/CONS, del 11 giugno 2003, con la quale è stata rigettata l'istanza di riservatezza presentata da RAI S.p.A.;

VISTA la delibera n. 208/03/CONS, del 11 giugno 2003, recante proroga del termine per la presentazione delle memorie conclusive;

VISTA la delibera n. 223/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società Centro Europa 7 S.r.l.;

VISTA la delibera n. 224/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società Publitalia '80 S.p.A.;

VISTA la delibera n. 225/03/CONS, del 24 giugno 2003, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga presentata dalla società R.T.I. S.p.A.;

VISTE le risultanze istruttorie, notificate alle parti interessate dal responsabile del procedimento, in data 6 giugno 2003;

VISTI gli atti del procedimento;

AUDITE le parti del procedimento, in data 19 giugno 2003;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. Le fasi del procedimento

1.1. La notifica della delibera n. 14/03/CONS
1.2. I termini del procedimento
1.3. Partecipazione all'istruttoria
1.4. L'accesso agli atti
1.5. Le audizioni
1.6. Le richieste di informazioni
1.7. La chiusura dell'attività istruttoria
1.8. L'audizione conclusiva

2. Lo sviluppo del contraddittorio

2.1. R.T.I. S.p.A.
2.2. Publitalia'80 S.p.A.
2.3. Sipra S.p.A.
2.4. RAI S.p.A.
2.5. Rete A S.r.l.
2.6. Centro Europa 7 S.r.l.

3. Rilievi interpretativi emersi nel corso del contraddittorio

3.1. L'art. 2, comma 7: la presunzione di posizione dominante
3.2. L'art. 2, comma 9: il criterio dello sviluppo spontaneo

3.3. L'art. 2, comma 8: la definizione del concetto di risorse
3.4. Applicabilità del concetto di Unità Economica
3.5. Valutazione del canone RAI
3.6. Tendenze evolutive dei mercati

4. L'analisi sul pluralismo

4.1 Le concessioni
4.2 Valutazioni concernenti gli indici d'ascolto

5. Intese e concentrazioni nel triennio 1998-2000

6. Metodologia di definizione delle risorse del mercato

1. Le fasi del procedimento

1.1. La notifica della delibera n. 14/03/CONS

Con delibera n. 14/03/CONS del 9 gennaio 2003 il Consiglio dell'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (di seguito la Legge).

L'art. 1, comma 1, della delibera n. 14/03/CONS dispone l'avvio del procedimento nei confronti delle imprese RAI S.p.A. (di seguito RAI), S.I.P.R.A. S.p.A. (di seguito Sipra), R.T.I. S.p.A. (di seguito RTI), Publitalia'80 S.p.A. (di seguito Publitalia) e Mediaset S.p.A. (di seguito Mediaset). Sul piano procedurale le notifiche sono state effettuate in data 7 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni (di seguito Regolamento), approvato con delibera n. 26/99.

Al fine di consentire la partecipazione al procedimento alle altre emittenti nazionali o locali, alle emittenti titolari di autorizzazione alla diffusione satellitare o via cavo, alle concessionarie di pubblicità, nonché agli altri portatori di interessi pubblici o privati la delibera n. 14/03/CONS è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 in data 7 febbraio 2003.

1.2. I termini del procedimento

L'art. 1, comma 5, della delibera n. 14/03/CONS dispone che i termini del procedimento decorrano dalla data di notifica della delibera. Al fine di evitare ogni possibile incertezza le notifiche ai cinque soggetti interessati e la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* sono avvenute contestualmente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento il procedimento "*non può eccedere i centoventi giorni*". Pertanto il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 7 giugno u.s. Il medesimo articolo 4, comma 5 prevede inoltre che: "*Il termine di conclusione del procedimento [...] può essere prorogato fino a centoventi giorni una sola volta con provvedimento motivato del Consiglio*".

In considerazione delle richieste di informazioni che sono state inviate nel corso dell'istruttoria al Ministero delle comunicazioni ed alla società Auditel S.r.l. (di seguito Auditel) al fine di acquisire elementi rilevanti ai fini del procedimento, nonché in relazione alle documentazioni depositate dai soggetti notificati nel corso dell'istruttoria ed alle nuove problematiche interpretative sollevate